



LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. DELEGATO 080/5699031 - FAX 080/5699024 –
TEL PROGRAMMAZIONE E SEGRETERIA 080/5699024
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI **338/8704222** SERVIZIO PRONTO A.I.A. MOLFETTA **339/3001804**
- SITO INTERNET : <http://bari.figcpuglia.it> mail cplnd.bari@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 6 del 6 settembre 2018

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE

Mercoledì 5 Settembre 2018 alle ore 17,00 presso la Sala Meeting della F.I.G.C. Via Nicola Pende, 23, si è svolta una riunione tecnico-informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici delle Scuole di Calcio e Centri calcistici. Nel corso della riunione sono stati chiariti gli aspetti relativi ai requisiti di riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite e Scuole di Calcio, oltre alla programmazione tecnico-didattica dell'Attività di Base per l'anno Calcistico 2018/2019.

Alla riunione sono intervenuti: il Coordinatore Federale Regionale SGS Prof. Antonio QUARTO, il Delegato Provinciale Sig. Emanuele ZONNO, il Responsabile Tecnico Regionale Prof. Salvatore Lufrano e il Responsabile Tecnico Provinciale dell'Attività di Base.

Alla riunione hanno partecipato le sottoelencate società:

ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
ASD ESPERIA
ASD NOCI AZZURRI 2006
POL.D. SAMMICHELE
ASD WONDERFUL
ASD SPORTIVAMENTE AMICI

ASD ATLETICO NOCI
ASD LA QUERCIA
ASD PRO GIOVENTU'
ASD SOCCER SCHOOL
ASD BARI CAMPIONI

ASD CALCIO RAG.VALENZANO
USD MODUGNO
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI
SSD SPORT FIVE PUTIGNANO
ASD SAN PAOLO

Nel lamentare la scarsa partecipazione alla riunione, alle società partecipanti sarà attribuito elemento di valutazione per la graduatoria di merito.

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - CALCIO A 5 FEMMINILE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 4 settembre 2018, viste le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione ai campionati in oggetto, ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, concede **PROROGA** fino al 14 SETTEMBRE 2018 alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 2 Luglio 2018 di questo Comitato Regionale.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 9 del 9.08.2018 del Comitato Regionale Puglia

AFFILIAZIONI

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. SECYD	949476	Aradeo
S.S.C. BARI S.S.D. A R.L.	949639	Bari
S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	949670	Andria

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 6 AGOSTO 2018)

Oggetto: decadenza dall'affiliazione inattività Società.

In allegato si pubblica lo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 agosto 2018 della F.I.G.C. inerente la decadenza dell'affiliazione delle società del Comitato Regionale Puglia.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 10 del 20.08.2018 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 13 AGOSTO 2018)

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di modificare l'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. al fine di introdurre una norma di chiusura del sistema che garantisca l'interesse pubblico a un regolare e tempestivo avvio dei campionati;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare il terzo comma dell'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

All. A.)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 50

Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. Invariato

2. Invariato

3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F..

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 12 del 30.08.2018 del Comitato Regionale Puglia

AFFILIAZIONI

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
A.P.D. NEROVERDE BITONTO	949706	Bitonto (Ba)
A.S.D. PRO SPORT MONTEIASI	949680	Monteiasi (Ta)
A.S.D. NEW SPORTING FRANCAVILLA	949675	Francavilla Fontana (Br)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 23 AGOSTO 2018)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019) RELATIVI:

- AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 19 – SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE;

- ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE PER LA STAG. SPORTIVA 2019-2020
- ALLE GARE DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B FEMMINILE DI CALCIO A 5 PER LA STAG. SPORTIVA 2019-2020;
- ALLE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA I^A FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA I^A FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA I^A FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA I^A FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE UNDER 19 DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA I^A FASE DEL CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 5 (GARE DI AMMISSIONE ALLA II^A FASE);
- ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 21 E UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A 5;
- GARE DEL TURNO PRELIMINARE E DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA DELLA DIVISIONE.

Il Commissario Straordinario

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello delle seguenti gare:

1. Ultime 2 giornate del girone di andata dei Campionati di Serie A Maschile e Serie A Femminile;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B – Serie A e Serie A2 Femminile - Under 19;
3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia maschile e femminile e di Campione d'Italia (Play Off) Under 19 (Ammissione alla II^A Fase e Play Off);
4. spareggi/promozione tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2019/2020;
5. spareggi/promozione al campionato Nazionale Femminile di Serie B Stag. Sport. 2019/2020;
6. gare della fase di qualificazione della Coppa Italia di Serie A Maschile e Femminile;
7. gare della I^A Fase della Coppa Italia di Serie A2, della I^A Fase della Coppa Italia della Serie B, della I^A Fase della Coppa Italia Femminile di Serie A2 e della I^A Fase della Coppa Italia Under 19;
8. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Under 21 e del Campionato Under 19 Regionale di calcio a 5.
9. gare del turno preliminare e della Fase di Qualificazione della Coppa della Divisione ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare; visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato

da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 36 bis , comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 23 AGOSTO 2018)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 RELATIVI:

- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT);
- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT);
- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR);
- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR);
- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT);
- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT);
- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA DELLA DIVISIONE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR);
- ALLE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASC. E FEMM. DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR);
- ALLE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASC. E FEMM DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR);
- ALLE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 21 REGIONALE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR).

Il Commissario Straordinario

preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti avanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello relativi alle seguenti gare:

1. alle Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B - Serie A Femminile –Serie A2 Femminile - Under 19;
2. Fase Finale della Coppa della Divisione;
3. Fase Nazionale Finale della Coppa Italia Maschile e Femminile vincenti Coppa Regionale;
4. Fase Nazionale Finale del Campionato Under 19 Regionale ed Under 21 Regionale;

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3 e 4 in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 23 AGOSTO 2018)

Il Commissario Straordinario

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. TITOLO IV.

DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

ART. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.
4. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito per le società apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.
7. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 13 del 31.08.2018 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A DEL 17 DICEMBRE 2014)

Il Consiglio Federale

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;

- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tesse a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

AII. A)

CAMPIONATI COSTO MEDIO GARA

CAMPIONATO DI SERIE D	€	700
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	€	210
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	€	200
CAMPIONATO DI I CATEGORIA	€	70
CAMPIONATO DI II CATEGORIA	€	60
CAMPIONATO DI III CATEGORIA	€	55
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI	€	90
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI	€	60
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI	€	40
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI	€	35
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI	€	35
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	€	150
CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE	€	100
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5	€	1.000
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5	€	600
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5	€	400
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	200
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5	€	60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5	€	50
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5	€	40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE	€	200
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE	€	50

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE

Si riporta qui di seguito la domanda di CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (*in deroga*) con la relativa matricola sociale, così come ratificata dal Commissario Straordinario:

CAMBIO DI SEDE SOCIALE

matricola	SOCIETA'	NUOVA DENOMINAZIONE E SEDE
936649	A.S.D. SANCTUM NICANDRUM di Biccari	A.S.D. FOOTBALL CLUB MANFREDONIA di Manfredonia

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 14 del 6.09.2018 del Comitato Regionale Puglia

AFFILIAZIONI

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. RUFFANO CALCIO	949765	Ruffano (Le)
A.S.D. CURSI CALCIO 2018	949806	Cursi (Le)
A.S.D. MELPIGNANO	949808	Melpignano (Le)
A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB	949732	Cisternino (Br)
A.S.D. SNUPY CALCIO	949788	Bitritto (Ba)

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnate come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.C.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	911625	Monopoli (Ba)
A.S.D. LUDO	915888	Miggiano (Le)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 31 AGOSTO 2018)

Oggetto: Modifica Articoli n. 2, n. 3 e n. 4 delle N.O.I.F. .

In allegato si pubblica lo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 62 del 31 agosto 2018 della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 31 AGOSTO 2018)

Il Commissario Straordinario

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale CONVOCA l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente: ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica dei Poteri
2. Elezione del Presidente dell'Assemblea
3. Elezione del Presidente Federale

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 3 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti del Sig. Stefano RIZZO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. RIZZO la sanzione della squalifica per anni 12 (dodici) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2030.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 3 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti della Sig.ra Alessandra RIZZO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra RIZZO la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2022.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 4 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 4 Settembre 2018, nei confronti del Sig. Alessio FATALI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. FATALI la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2022.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 4 SETTEMBRE 2018)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 3 Settembre 2018, nei confronti della Sig.ra Laura ZITELLI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra ZITELLI la sanzione della squalifica per anni 5 (cinque) a decorrere dal 3 Settembre 2018 e con scadenza al 2 Settembre 2023.

Comunicazioni della L.N.D.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 12 del 30.08.2018 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO CIRCOLARE N. 12)

Oggetto: questioni fiscali di interesse delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Agenzia delle Entrate – Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti Inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 9 del 9.08.2018 del Comitato Regionale Puglia

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2018 - 2019

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2018/2019.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio 2018, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2018/2019, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 e 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1998 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1998.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	1999	1	2000
PROMOZIONE	2	1999	1	2000
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	1999	1	2000
PRIMA CATEGORIA	1	1998		
SECONDA CATEGORIA	1	1998		
COPPA PUGLIA	1	1998		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

TESSERAMENTO CON FIRMA ELETTRONICA

PREMESSO CHE PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO E' NECESSARIO PROVVEDERE ALLA RICARICA DEL PORTAFOGLIO MEDIANTE LE MODALITA' GIA' ILLUSTRATE NELLA SCORSA STAGIONE

Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento:

- > Entrare nell'Area Società con proprie credenziali
- > **"Tesseramento Dilettanti"/"Settore Giovanile"**
- > Scegliere per esempio: **"Aggiornamento di Posizione"/"Nuovo Tesseramento"**
- > Completare la pratica con tutti i dati
- > Salvare definitivo e Stampare
- > Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansarlo creando un unico file in **PDF** contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
- > **"Firma Elettronica"**
- > **"Documenti da Firmare"**
- > Scegliere **"Tesseramento Dilettanti"/"Tesseramento SGS"**
- > Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
- > **"Scegli File"**
- > Caricare il documento in formato **PDF**
- > Cliccare **"Avvia"** ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati. Cancellare cliccando sul "cestino in rosso" tutti gli eventuali allegati che non sono più necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di tesseramento creato in PDF

- > Procedere con la **“firma elettronica”** vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante **“Codice Fiscale”** e **“Pin”** del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla **“Firma Elettronica”** e cliccare su **“Firma i documenti selezionati”**. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica). Per le Società che tesserano **stranieri di competenza del Comitato**, non sarà più inviata la lettera di autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e **non dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore straniero solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori)**. Per gli **stranieri di competenza della F.I.G.C.**, rimane la procedura cartacea.

DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO

Si ritiene utile fare chiarezza in merito alla data di decorrenza del tesseramento dei calciatori, facendo seguito alle disposizioni degli organi superiori della F.I.G.C. e della L.N.D., i quali si sono espressi su specifiche richieste avanzate dalle Società affiliate.

Sottolineando come la decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o rinnovi) sia quella di approvazione da parte dell'organo autorizzato, si precisa che, per quanto riguarda i calciatori italiani, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.

A differenza del passato, **l'eccezione alla quale le Società sono pertanto invitate a porre particolare attenzione** riguarda le pratiche che, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio incaricato, verranno evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc...): **esclusivamente in questi casi, la decorrenza di tesseramento sarà determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società.**

Per quanto sopra, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata e sempre che la sanatoria avvenga entro la scadenza Federale.

MODALITÀ DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio L. N. D. e/o al Settore Giovanile e Scolastico è necessario rimettere al Comitato Regionale Puglia la seguente documentazione (disponibile in allegato al presente Comunicato Ufficiale e anche on line nella sezione MODULISTICA del Sito Internet www.lndpuglia.it).

- 1. Modulo DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.**
- 2. ATTO COSTITUTIVO**
- 3. STATUTO SOCIALE**
- 4. Dichiarazione disponibilità campo di giuoco**

5. Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico

6. Indicazione e-mail società

7. Tassa di affiliazione per la Lega Nazionale Dilettanti €. 65,00

Tassa di affiliazione per le Società che svolgono attività esclusivamente nel S.G. e S. €. 20,00

N.B. (Assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. – C.R. Puglia)

a) Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità:

- la denominazione dovrà essere comunque COMPATIBILE con quella di altra società già esistente: **VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND**
- la tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

Tipologie delle Società

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia della Società (come sopra riportata), va **sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** non può superare le **6 lettere**, compresi gli spazi;
- **la denominazione** non può superare le **25 lettere**, compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società proponente, l'inserimento di una aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;**
- **LE PRATICHE NON RISPONDENTI AI SOPRA INDICATI REQUISITI VERRANNO RESPINTE.**

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti.

"NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" o "ANNO", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").
(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

NOVITÀ RICARICHE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

A partire dal 2 Luglio 2018 è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite pagamenti elettronici, ossia a mezzo: - MAV Light bancario - MAV Light Sisal Pay - Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; - Bonifico MyBank.

I MAV Light, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli sportelli postali).

La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro.

Il MAV Light non può essere pagato presso gli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la Società dispone il pagamento, ovvero:

In caso di MAV pagato ad uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento (MODALITA' RACCOMANDATA).

In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, la LND riceverà l'accredito mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.
La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).

Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale)= questo sistema di pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società. MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o un app da smartphone o tablet.

Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-pp-aderenti/>.

La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della Società è immediata.

La commissione applicata è pari a circa 1,50% sull'importo della ricarica.

Il C.R. Puglia LND e tutte le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Procedura dematerializzazione

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite "firma digitale" (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;

- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
- Tassa Associativa L.N.D.
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 - Assicurazione tesserati
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 giugno u.s., in relazione alle voci "Acconto spese assicurative calciatori", e "Acconto spese organizzative attività regionale" è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i campionati ECCELLENZA, PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, ed è al 30% per tutti gli altri campionati.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

E' obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/2019 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare 65 della L.N.D. del 4 Maggio 2018)

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

**1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta Ricarica Portafoglio iscrizioni nelle modalità in seguito descritte.
MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all'importo risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNAANDO l'assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:

**F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299**

avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del bonifico effettuato nel quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società;

2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Il modulo relativo al "campo di giuoco" deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità. **Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2018/2019.**

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2018/2019.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 16 LUGLIO 2018**

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETÀ" del sito www.lnd.it a partire dal 16/7/2018

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazi one dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	3.000,00	130,00	2.600,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
PROMOZIONE	300,00	2.400,00	130,00	2.100,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	+ spese assicurative calciatori	31/07/2018
3 ^a CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	30/09/2018
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status/ REG. LE JUNIORES	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	2.190,00	30/09/2018
REG. LE JUNIORES PURO NUOVE AFF. /cambi status	300,00	900,00	90,00	1.800,00	1.800,00	05/09/2018
PROV.LE JUNIORES		700,00		700,00	3.090,00	05/09/2018
PROV.LE JUNIORES NUOVE AFF. /cambi status	300,00	700,00	90,00	1.500,00	1.400,00	30/09/2018
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	2.590,00	30/09/2018
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazi one dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	26/07/2018
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	15/09/2018
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. / cambi status da SGS	300,00	600,00	90,00	1.600,00	2.590,00	15/09/2018
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	15/09/2018
UNDER 21 C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018

UNDER 21 C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018
UNDER 19 (ex juniores) C/5 MASCHILE	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	21/09/2018
UNDER 19 (ex Juniores) C/5 MASCHILE NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	21/09/2018
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	07/09/2018
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	1.740,00	07/09/2018
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	07/09/2018
ATTIVITA' CALCIO FEMM.	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazi one dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
“campionato regionale serie C (campionato di eccellenza femminile)	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	1.890,00	30/09/2018
“campionato regionale serie D campionato di Promozione femminile)”	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	30/09/2018

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2018, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2018.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

**ECCELLENZA/PROMOZIONE/1[^] E 2[^] CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2018**

**TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2018**

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito www.lnd.it/modulistica entro la data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Calcio a Cinque

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora

nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L'ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA' MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.

ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C. .

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **3 Agosto 2018**

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA'

Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà restituita la tassa di iscrizione

Le iscrizioni saranno accettate sub iudice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29 Giugno 2018, ha deliberato che al Campionato Regionale “Juniores” siano iscritte d’ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018/2019, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.

Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Giugno 2018 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores”.

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 13 del 31.08.2018 del Comitato Regionale Puglia

SQUALIFICHE RESIDUE DEI CALCIATORI

Si invitano tutte le Società Dipendenti iscritte ai Campionati Regionali a verificare attentamente la posizione dei propri calciatori tesserati in relazione alle squalifiche residue, da scontare con l’inizio dell’attività agonistica relativa alla stagione sportiva 2018 - 2019.

La presente nota viene pubblicata nell’interesse delle Società Dipendenti, al fine di evitare ulteriori ripercussioni con la giustizia sportiva.

STRALCIO ART. 22 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

[...] Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta

la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione, su richiesta del reclamante.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, in attesa di ricevere il tesserino rilasciato dal Centro Tecnico di Coverciano, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della richiesta di tesseramento inviata al Centro Tecnico Federale o al C.R. Puglia – LND per mezzo posta, corredata da una copia della raccomandata e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

SITO INTERNET DEL COMITATO

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it

www.lndpuglia.it

RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 30 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

"I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 7 Agosto 2018, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

"TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. TITOLO IV. DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO ART. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.
4. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito per le società apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l'altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.

IN MERITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

******OMISSIS******

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

******OMISSIS******

"SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)

Art. 74 Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe professionistiche, nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.
6. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei

Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria del Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

“Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.”.

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS

3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma

3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente

competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..

..... OMISSIS

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) **un allenatore** ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ASSISTENZA MEDICA

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

REGOLARIZZAZIONE PREMI DI PREPARAZIONE

L'Art. 96 punto 1) delle N.O.I.F., prevede che le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti devono regolarizzare il premio di preparazione, dovuto alle Società cedenti il calciatore.

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati:

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF.TOTALE Società
		penultima società	ultima società	
Dilettanti	3 Categoria	0,40	0,60	1
	2	0,80	1,20	2
	1	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
	Nazionale Dil.	2,50	3,50	6
Tra Calcio Femminile	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,40	0,60	1
	Nazionale B	1,30	1,70	3
	Nazionale A	1,70	2,30	4
Tra Calcio a 5	Provinciale	0	0	0
	Regionale	0,2	0,6	0,8
	Nazionale B	0,3	0,7	1
	Femminile	0,5	1,0	1,5
	Nazionale A2	0,6	1,4	2
	Nazionale A	1,0	2,0	3
Professionisti	Divisione Unica Lega Pro	4,50	6,50	11
	B	6,50	8,50	15
	A	7,50	10,50	18

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica

Si invitano le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica.

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 14 del 6.09.2018 del Comitato Regionale Puglia

**DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2018/2019**

Si allegano al presente Comunicato Ufficiali le circolari n. 6 (Convenzione LND-USSI), 7 (rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2018/2019) e 8 (rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2018/2019 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 7 per *"l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti"* ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND (comitatoregionalepugliaLnd@pec.it).

Il Comitato Regionale provvederà a pubblicare di volta in volta sui propri Comunicati Ufficiali, nel corso della stagione sportiva, l'elenco delle testate giornalistiche autorizzate. Le Società sportive sono invitate a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2018/2019.

ELENCO TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE

**ANTENNA SUD (CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
STUDIO 100 TV (MASTERMEDIA CLUB SRL)
TELESVEVA (SO.G.E.P. SRL)**

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2018)

******OMISSIS******

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola

- **3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.**

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

****OMISSIS****

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 15

F.I.G.C. – Settore Tecnico

Corso UEFA Grassroots C Licence

Pubblicato bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence che avrà luogo a Ruvo di Puglia dal 24/09/2018 al 22/12/2018.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico attraverso le proprie articolazioni territoriali.

Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a Ruvo di Puglia ed avrà la durata di sette settimane.

Bando di ammissione allegato al C.U. del C.r. Puglia nr 9 del 9 agosto 2018

SCUOLA DI CALCIO ÉLITE

SCADENZA: 10 SETTEMBRE 2018

Le società interessate al riconoscimento per la Stagione Sportiva 2018/2019 di Scuola di Calcio Élite, entro lunedì 10 Settembre 2018, sono tenute a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS i seguenti documenti:

1. **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO** a rispettare I requisiti minimi richiesti per il riconoscimento quale Scuola di Calcio Élite;
2. **MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ';**

La scadenza indicata è perentoria, pertanto le richieste che perverranno oltre la data del 10 Settembre 2018 **NON** saranno prese in considerazione. **In allegato i modelli indicati.**

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-NOICATTARO OPEN DAY 24 E 25 SETTEMBRE 2018

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l'esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità. Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che il 24 e il 25 Settembre 2018 il Centro Federale di Bari si presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi classe **2006** e allieve classe **2005/2006** e alle loro famiglie. L'obiettivo dell' "Open-Day" è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.

Gli Open-Day si svolgeranno presso il Campo Comunale di Noicattaro – Via Casamassima alle ore 15.30.

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:

- ✓ *Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h;*
- ✓ *Attività in campo – durata circa 2 h.*

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità all'attività sportiva (~~attività agonistica per chi abbia compiuto~~ **il 12° anno di età**), tesseramento FIGC, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il: Sig. Maurizio Orsini (Mob. **392.6629044** – e-mail: **maurizorsi@gmail.com**)

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE OPEN DAY SETTEMBRE 2018

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile nota di invito per gli “Open Day” organizzati dal **Centro di Formazione Territoriale** e rivolti ai calciatori Classe 2006 e calciatrici Classe 2005/2006. Gli Open Day si svolgeranno presso il **Centro di Formazione Territoriale (Stadio Comunale di Ruvo di Puglia)** a disposizione del Responsabile Tecnico, **Giuseppe MILELLA**; e del Responsabile Organizzativo, **Luigi DI FRANCO**, nei giorni del **24 Settembre 2018 e 24 Settembre 2018**.

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

ISCRIZIONE TORNEI

Da venerdì 31 Agosto 2018 e fino a giovedì 27 Settembre 2018 si potranno effettuare le iscrizioni dei campionato Under 17 Allievi e Under 15 Giovanissimi ed ai Tornei Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, che saranno predisposte per mezzo della piattaforma on-line, presente all'interno dell'area riservata.

- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 ALLIEVI** cod. A1
- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 GIOVANISSIMI** cod. G1
- **TORNEO ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE** cod. /M
- **TORNEO ESORDIENTI A 9 1° ANNO FASE AUTUNNALE** cod. /N
- **TORNEO PULCINI MISTI A 7 FASE AUTUNNALE** cod. Q1
- **TORNEO PULCINI 1° ANNO FASE AUTUNNALE** cod. 1R
- **TORNEO PICCOLI AMICI BARI** cod. X1
- **TORNEO SEI BRAVO A...** cod. M1
- **TORNEO PRIMI CALCI 7-8 ANNI A 5 BARI** cod. :A

Riservato alla società di calcio a 5

- **TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE** cod. I1
- **TORNEO PULCINI CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE** cod. /O

Anche per le suddette iscrizioni è opportuno ribadire che vale la stessa procedura di iscrizione con firma dematerializzata e pagamento, **obbligatoriamente**, da portafoglio elettronico, avendo cura di allegare la ricevuta dematerializzata creando l'apposito file per il download.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai seguenti siti internet:

www.lnd.it e selezionare la delegazione di Bari nel menù a tendina sulla destra

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 6 settembre 2018.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO